

Oggetto: CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E LA COOPERATIVA GLI ARGINI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI ACCOLTI PRESSO LA COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA "LE TINAIE" - PERIODO VALIDITA' 36 MESI

TRA

Il Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est Simone Naldoni, nato a Firenze il 23/06/1964, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est (Codice Fiscale 94297490487) con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, che agisce in nome, per conto degli Enti del Consorzio SdS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, autorizzato con atto SDS

e

Gli Argini Società Cooperativa Sociale con sede legale e amministrativa in Bagno a Ripoli Via di Castel Ruggero, n. 25 (C.F.06420820489), rappresentata dal **Sig. Mirco Cailotto**, nato a Camposampiero (PD) il 1.9.1979 il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa stessa. -----

VISTI

- la L.R.T. 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss. mm.ii.-----;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008 n. 15/R, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della L.R. Toscana 41/2005, e successive modificazioni; ---
- la L.R.T. 82/2009 recante "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato" e ss.mm.ii.; -----;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/8/20 n. 86/R, con

cui è stato emanato il regolamento di attuazione della L.RT. 82/2009;

PREMESSO CHE

- la Società Cooperativa sociale Gli Argini ha tra le finalità contemplate nel proprio Statuto lo svolgimento di servizi socio-assistenziali; -----
- la suddetta Cooperativa è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con l'Ente pubblico; -----
- la struttura “le Tinaie” è stata autorizzata in via definitiva al funzionamento dal Comune di Bagno a Ripoli con Autorizzazione unica SUAP n. 4504/16 quale comunità a dimensione familiare per minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni, per una capienza massima di n.11 posti residenziali, compreso 1 posto riservato alla pronta accoglienza; --
- con successiva Autorizzazione unica SUAP n. 63 del 5/11/2019 la struttura “le Tinaie” è stata autorizzata in via definitiva dal Comune di Bagno a Ripoli al funzionamento quale Centro Diurno Integrato per minori di età compresa fra i 12 e i 18 anni, per una capacità ricettiva massima di 5 minori, all’interno della Comunità a Dimensione Familiare “Le Tinaie”;
- che con provvedimenti regionali n. 7574 del 27/4/2022 e n. 11911 del 16/6/2022 è stato rilasciato accreditamento istituzionale ai sensi LRT 51/09;
- con determinazione del Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli n. 68 del 17/1/18 è stata approvata la convenzione per la gestione della Comunità “le Tinaie” con la Società Cooperativa sociale Gli Argini, di validità triennale;
- la Delibera di Giunta Esecutiva n. 28 del 06/12/2024 che approva la presente convenzione;

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 OGGETTO

La Società della Salute, volendo garantire nel proprio territorio il funzionamento di una Comunità Educativa a dimensione familiare e di pronta accoglienza per minori con età compresa tra i 12 e i 18 anni, mette in atto con Gli Argini Società Cooperativa Sociale il progetto educativo della Comunità “le Tinaie” già’ approvato (protocollo comunale n.1213/17 del 14/01/2017).

Il progetto si svolge presso l'immobile ubicato in Bagno a Ripoli, via Castel Ruggero, 25, messo a disposizione dalla Società stessa.

La Società della Salute, intende avvalersi di prestazioni socio-educative assicurate da Gli Argini Società Cooperativa Sociale e di un servizio di Pronta Accoglienza a favore di soggetti assistibili in età compresa tra i 12 e i 18 anni per i quali la permanenza in famiglia sia temporaneamente impossibile, nonché a favore di minori tra i 12 e i 18 anni in difficoltà, accolti su base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali degli Enti invianti.

ART. 2 METODOLOGIE

Gli Argini Società Cooperativa Sociale si impegna a gestire la Comunità “le Tinaie” attraverso la predisposizione di progetti educativi personalizzati per ogni singolo minore, in accordo con i servizi invianti, che saranno revisionati ogni tre mesi. Il progetto personalizzato prevede diversi gradi di impegno nell'organizzazione della giornata e nell'adesione alle regole della comunità. Aspetto rilevante di ogni progetto educativo è l'inserimento dei ragazzi nel territorio e nella comunità allargata. -----

L'attuazione degli interventi si ispira ai principi definiti dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente e dal Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” di cui in premessa. Gli Argini Società Cooperativa Sociale si impegna affinché le attività programmate siano rese in continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione ai responsabili dei Servizi sociali territorialmente competenti delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 3 UTENTI E FASCE DI ETÀ

La struttura residenziale è autorizzata per l'accoglienza di 11 minori, compreso il posto riservato alla pronta accoglienza. I posti, oggetto della presente Convenzione, sono destinati a minori di ambo i sessi e di età compresa indicativamente nella fascia dai 12 ai 18 anni, individuati dal Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente, con

possibilità di deroghe per casi eccezionali opportunamente documentati. -----

La struttura semiresidenziale del Centro Diurno Integrato è autorizzata per l'accoglienza di 5 minori di ambo i sessi e di età compresa indicativamente nella fascia dai 12 ai 18 anni, individuati dal Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente, con possibilità di deroghe in relazione all'età per casi eccezionali opportunamente documentati.

Per casi eccezionali si intendono i minori appartenenti ad una fascia di età diversa da quella sopraindicata o minori portatori di handicap certificato. Tali inserimenti eccezionali saranno subordinati alla procedura prevista all'art. 11 per l'ammissione. -----

L'ammissione avverrà previo parere favorevole del Responsabile della Comunità. -----

ART. 4 RETTE

3.1) Per il servizio residenziale: la retta giornaliera per posto residenziale e di Pronta accoglienza, è pari a **€ 95,00 (euro novanta/00) + IVA**. Dal 1/01/2025 la retta giornaliera sarà di **Euro 100,00 (euro cento/00) + IVA**. La retta comprende:

- vitto secondo tabelle dietetiche;
- alloggio;
- servizio educativo;
- gestione della struttura e copertura assicurativa per sinistro, per danni a cose e persone terze;
- costo del personale e di servizi quali:
 - predisposizione e verifica del progetto educativo individualizzato;
 - stesura di relazioni riguardanti i minori;
 - incontri periodici e rapporti con i Servizi sociali, la ASL e l'autorità giudiziaria;
 - incontri con i familiari del minore;
 - attività ricreative interne ed esterne;
 - trasporti relativi alle ordinarie attività della comunità;
 - colloqui periodici con lo psicologo della struttura;

- cure primarie ed assistenza medica di base;
- ogni altra prestazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività prevista dal programma.

La retta non comprende: integrazioni al corredo vestiario di base, cure dentistiche, assistenza in caso di ricovero del minore, paghette settimanali, eventuali attrezzature o strumenti inerenti attività amatoriali del minore, trasporti extra-urbani, spese per corsi formativi (iscrizioni, libri, accessori, strumenti, ecc...), qualora non siano coperte da parte dell'Ente competente territorialmente o altri enti, e tutto quanto non specificato alla voce "la retta comprende".

3.2) Servizio semi-residenziale: la retta giornaliera, relativa a tutte le attività del centro diurno aperto 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (da lunedì a venerdì), ammonta a **55,00 €** (euro cinquantacinque/00) + IVA per il modulo standard e comprende:

- vitto, secondo tabelle dietetiche;
- gestione della struttura e la copertura assicurativa per sinistro, per danni a cose e persone terze;
- costo del personale e di servizi quali:
 - la predisposizione e verifica del progetto educativo individualizzato;
 - stesura di relazioni riguardanti i minori;
 - incontri periodici con i Servizi Sociali e rapporti con l'Autorità giudiziaria;
 - incontri con i familiari del minore;
 - attività ricreative interne ed esterne;
 - trasporti relativi alle ordinarie attività della comunità;
 - formazione e supervisione all'equipe degli operatori;
 - colloqui periodici con lo psicologo della struttura.

La retta non comprende: integrazioni al corredo vestiario di base, cure dentistiche, assistenza in caso di ricovero del minore, paghette settimanali, eventuali attrezzature o strumenti inerenti attività amatoriali del minore, trasporti extra-urbani, spese per corsi formativi (iscrizioni, libri, accessori, strumenti, etc.), qualora non siano coperte da parte dell'Ente territorialmente

competente o altri enti, e tutto quanto non specificato alla voce “la retta comprende”.

3.3) servizio in caso di assenza del minore: la retta è pari al 70% di quella ordinaria + IVA.

La determinazione della retta giornaliera di ciascun anno potrà essere oggetto di revisione in contraddittorio tra le parti e dovrà aver luogo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 5 RETTE AGEVOLATE

La Cooperativa si impegna ad applicare ai minori inviati dal Comune di Bagno a Ripoli, dove ha sede la Comunità, una riduzione sulla retta giornaliera residenziale /semiresidenziale pari al 10 % della retta standard.

La Società cooperativa si impegna altresì ad applicare ai minori inviati dai restanti Enti della Società della Salute Fiorentina Sud-est una riduzione sulla retta giornaliera residenziale / semiresidenziale pari al 5% della retta standard.

In caso di assenza le rette sopraindicate saranno pari al 70% della retta agevolata.

ART. 6 PRESTAZIONI GARANTITE

6.1) La struttura residenziale si impegna ad assicurare al/alla minore le seguenti prestazioni (MODULO STANDARD):

- alloggio, vitto secondo tabelle dietetiche;
- assistenza e cura (Igiene della persona);
- lavanderia del vestiario personale;
- interventi di recupero scolastico, scolarizzazione e supporto scolastico;
- attività di socializzazione: vita di gruppo, organizzazione e gestione del tempo libero, rapporti con l'esterno;
- assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e religione.

Per il Servizio di Pronta Accoglienza, la struttura si impegna ad attivare il servizio di reperibilità che comprende:

- ricezione telefonica e ammissione 24 ore su 24;
- prelievo e accompagnamento del minore da parte del personale educativo

della Comunità con proprio mezzo nel territorio comunale, salvo eccezioni per i minori residenti altrove da concordare con i Servizi territorialmente competenti che hanno in carico il minore;

- presenza giornaliera di un operatore sociale che curi il collegamento con i Servizi territoriali per tutti gli aspetti sia tecnici, che amministrativi, riguardanti le prestazioni professionali all'interno della Comunità e i collegamenti con i servizi esterni che prenderanno in carico il minore.

Tutto ciò che non è specificato nei punti sopraindicati diviene oggetto di specifico accordo con i Servizi Territoriali competenti. ---

6.2) La struttura semiresidenziale del centro diurno si impegna ad assicurare al/alla minore le seguenti prestazioni (MODULO STANDARD):

- vitto (pranzo e/o cena, merenda) secondo tabelle dietetiche;
- assistenza e cura (Igiene della persona);
- interventi di recupero scolastico, scolarizzazione e supporto scolastico;
- attività aggregative e ricreative (vita di gruppo, organizzazione e gestione del tempo libero, rapporti con l'esterno);
- assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e religione.

ART. 6 BIS MODULO RINFORZATO

Qualora la situazione clinica del minore richieda un progetto a valenza terapeutico-riabilitativa, oltre che educativo, la struttura si impegna a prevedere un MODULO RINFORZATO, in aggiunta al modulo standard, garantendo le seguenti prestazioni aggiuntive:

- supporto educativo individuale nell'ambito del Piano Educativo Individuale, per un numero di ore da concordare di volta in volta con l'Ente inviante.

Il costo è pari a € 17,50 (euro diciassette/50) +IVA orarie per educatore per il modulo rinforzato.

Per il servizio residenziale sono possibili pacchetti standard:

- pacchetto di 20 ore settimanali: **€ 50,00 (euro cinquanta/00) + IVA** giornaliera;
- pacchetto di 40 ore settimanali: **€ 100,00 (euro cento/00) + IVA** giornaliera.

Per l'ammissione alle prestazioni di cui al presente articolo, su proposta degli operatori del Servizio Sociale territorialmente competente e dell'Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, si provvederà a stipulare apposito accordo scritto; detto accordo dovrà contenere l'indicazione della prestazione proposta, il periodo e l'onere economico di competenza.

Nell'ambito del suddetto accordo l'UFMIA garantirà la collaborazione alla definizione e supervisione del progetto educativo individuale nonché il supporto all'inserimento del minore in percorsi e servizi alternativi.

ART. 7 COLLABORAZIONI CON GLI ENTI INVIANTI

Ciascun Responsabile dei Servizi Sociali territorialmente competente è tenuto a collaborare attivando le autorità competenti, per gli adempimenti tecnici e amministrativi (per es. permessi di soggiorno per minori extracomunitari) di cui il minore abbia necessità durante la sua permanenza nella struttura.

Le eventuali richieste di esonero dal pagamento dei servizi scolastici (refezione, trasporto scolastico, ecc..) dovranno essere preventivamente concordate con gli enti invianti.

Le eventuali richieste di esonero dal pagamento dei servizi scolastici territoriali (refezione, trasporto scolastico, ecc..) dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi Sociali del Comune territorialmente competente.

ART. 8 ASSICURAZIONE

Gli Argini Società Cooperativa Sociale è tenuta altresì a stipulare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi, per qualsiasi evento dannoso causato nel periodo di permanenza.

ART. 9 REQUISITI

La Struttura assicurerà quanto previsto dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 62 della L.R. Toscana 41/2005 citato in premessa, ed in particolare: i requisiti richiesti per l' idoneità al funzionamento, il progetto educativo individuale, in collaborazione con i competenti Servizi Territoriali, tendente a favorire e predisporre ulteriori interventi socio-educativi, i rapporti con la famiglia di origine, il rispetto delle prescrizioni del Tribunale Minorile, del Giudice Tutelare e delle altre autorità competenti.

Art. 10 PROGETTO EDUCATIVO GENERALE

Il progetto educativo generale è il documento con il quale l'ente gestore definisce il tipo di servizio che intende svolgere nel campo della tutela dei minori, in relazione ai bisogni presenti nel contesto sociale e territoriale ove il minore dovrà reinserirsi. -----

Tale progetto precisa il tipo di utenza a cui la Struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali si interviene, definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro e il tipo di prestazioni offerte; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale, i suoi servizi e le sue istituzioni, indica i criteri di regolazione della vita interna, prevede criteri e metodologie per la formazione permanente del personale. --

Art. 11 MODALITÀ DI AMMISSIONE NELLA STRUTTURA:

L'ammissione ordinaria in struttura avviene con le seguenti modalità: l'invio dell'adolescente ospite avviene per lo più tramite i servizi sociali comunali o su richiesta dell'autorità giudiziaria. La richiesta di accesso può provenire anche dall'adolescente stesso o dai suoi familiari, ma in ogni caso deve essere mediata da un invio formale da parte dei Servizi sociali competenti.

L'invio avviene tramite la presentazione via mail dei seguenti documenti:

- Richiesta di inserimento;
- Progetto quadro riguardante il minore;
- Scheda informativa del minore contenente:
 - o Storia e problematiche del minore;
 - o Situazione familiare di partenza;
 - o Eventuale relazione di servizi specialistici;
 - o Volontà del minore e della sua famiglia;
 - o Eventuali altri interventi educativi precedenti;

La struttura richiede cinque giorni lavorativi per dare risposta di disponibilità a procedere al programma di inserimento. Viene poi disposto un incontro con i Servizi sociali e con gli operatori coinvolti nella gestione del caso. La struttura è disponibile anche ad organizzare un incontro di conoscenza con il ragazzo e una sua visita presso la struttura.

Al termine di tali procedure il minore viene inserito nella lista di attesa. Le richieste vengono vagliate a seconda degli ospiti presenti al momento, per capire se possono trovare accogliimento.

Per l'ingresso nella comunità residenziale sono necessari inoltre:

- i documenti personali del minore (carta d'identità e codice fiscale);
- in caso di minore straniero non accompagnato: copia della richiesta di tutore e relativi permessi rilasciati dalle autorità competenti;
- eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- la documentazione medico/sanitaria: libretto sanitario, certificato di esenzione dal ticket, libretto vaccinazioni, prenotazioni per controlli da eseguirsi, eventuale terapia farmacologica in atto;
- regolamento e consenso firmati dai servizi e da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- modulo firmato riguardante la Tutela della Privacy.

Dal momento dell'ingresso è previsto, in accordo con i servizi, un periodo di prova di 40 giorni, al termine del quale si effettua una valutazione circa l'idoneità d'inserimento.

Il Responsabile della Struttura può ammettere minori solo dopo che è pervenuta regolare impegnativa di ricovero da parte del Responsabile del Servizio Sociale territorialmente competente. In caso di urgenza, possono essere ammessi minori con atto provvisorio dei Servizi Sociali territorialmente competenti e salvo ratifica successiva da parte del Responsabile del Settore. -----

Modalità di ammissione per la pronta accoglienza.

Il minore potrà usufruire della pronta accoglienza per un massimo di 30 giorni prorogabile di altri 30.

L'ingresso avviene nel corso delle 24 ore, le ammissioni hanno tutte carattere di urgenza e possono avvenire con due modalità: -----

a) il minore viene accompagnato dai Servizi sociali; l'assistente sociale che accompagna il minore rilascia alla comunità un verbale di consegna che attesta l'avvenuto inserimento in struttura; -----

b) il minore viene accompagnato dalle forze dell'ordine che rilasciano un

verbale di consegna. -----

L'operatore presente in comunità fa entrare il minore espletando la funzione di prima accoglienza e contemporaneamente contatta il Responsabile della struttura, il quale comunica l'inserimento avvenuto a tutti i soggetti istituzionali. -----

ART. 12 MODALITÀ DI DIMISSIONE DALLA STRUTTURA:

Le dimissioni dei minori, sono concordate con i Servizi sociali invianti e possono avvenire per le seguenti casistiche: -----

- il progetto si è concluso per il raggiungimento degli obiettivi e dell'autonomia; -----
- il minore ha raggiunto la maggiore età, al seguito della quale si decide per il suo rientro a casa o per la destinazione ad altra struttura, salvo decreto di proseguimento amministrativo; -----
- si ritiene concluso il progetto per il mancato raggiungimento degli obiettivi; -----
- il minore presenta ripetuti e persistenti episodi di auto od eteroaggressività che inficiano l'adattamento all'ambiente comunitario e mettono a rischio l'incolumità degli ospiti; -----
- il minore mette in atto ripetute fughe; -----
- il minore viene dimesso per rientrare in famiglia o trasferito in altra struttura; -----
- il minore viene dimesso per affidamento familiare, eterofamiliare consensuale o giudiziario. -----

La struttura, in caso di allontanamento arbitrario del minore, è tenuta a denunciarlo e a notificarlo al Servizio territorialmente competente e alle Autorità Giudiziaria e di Polizia. -----

ART. 13 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE

La Cooperativa si impegna a presentare, per iscritto, il progetto educativo sul minore al Servizio territorialmente competente entro massimo due mesi dall'inserimento dello stesso. Il progetto in parola è sottoposto a verifiche periodiche (a distanza non superiore a tre mesi) in ordine al raggiungimento degli obiettivi, identificati al momento della stesura del progetto stesso. Dette

verifiche sono effettuate dagli operatori del Servizio Sociale del territorio di riferimento congiuntamente al Responsabile della Comunità che fisserà un incontro di valutazione sullo stato di avanzamento del progetto.

La Cooperativa si impegna a conservare presso la Comunità la seguente documentazione per le necessarie verifiche: -

- diario giornaliero relativo alla vita degli ospiti e del servizio, nel suo complesso; -----
- cartella individuale degli ospiti contenente documentazione amministrativa, sanitaria, scolastica e progetto educativo; -----
- registro infortuni, registro presenze utenti, prospetti di presenza del personale e libretti sanitari del personale. -----

ART. 14 FATTURAZIONE

Gli Argini Società Cooperativa sociale fattura ogni 30 giorni all'ente inviante il servizio effettuato, fornendo regolare fattura di spesa e riepilogo orario dei servizi effettuati. -----

La Società della Salute provvederà al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione di tali fatture, salvo diverso accordo. In caso di ritardato pagamento sono corrisposti gli interessi legali di mora. ---

ART. 15 ASSENZA

Resta stabilito che ciascun minore avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi: -----

- ricovero ospedaliero; -----
- soggiorni non a carico della comunità; -----
- rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività; --
- periodo di attesa dell'atto del Tribunale dei Minori; -----
- fuga e allontanamento del minore (primi cinque giorni);

Viene considerato assente il minore per il quale non viene erogato alcun servizio da parte dell'Ente gestore nel corso di una stessa giornata (0-24 h).

Nei casi sopra previsti, la Struttura percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%; sarà invece riconosciuta la retta intera qualora le prestazioni continueranno ad essere assicurate dalla Comunità Educativa.

ART. 16 ACCESSO ALLA STRUTTURA

La Direzione della Struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti da parte degli operatori coinvolti e alle cure socioassistenziali e medico sanitaria degli ospiti della comunità, allo scopo precipuo di consentire loro di espletare i compiti di ufficio. -----

ART. 17 FUNZIONAMENTO

La Struttura si impegna a seguire le modalità operative e metodologiche previste dalla normativa vigente per ciò che riguarda: la scelta del personale, la definizione del progetto educativo individualizzato, le ammissioni e le dimissioni. -----

Il Responsabile della Comunità vigila sullo svolgimento delle attività di cui sopra, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fornitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. -----

Per la gestione della struttura, Gli Argini Società Cooperativa sociale, nel pieno rispetto della normativa vigente, si avvale di un numero di educatori che garantisca la copertura completa dell'orario di funzionamento secondo turni che tengano conto dell'esigenza di continuità e significatività del rapporto tra personale educativo e minore, garantendo la sostituzione di operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo e il coordinamento dello stesso. -----

L'equipe della Cooperativa garantirà il servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, festività comprese, garantendo la presenza di operatori specializzati in turno. -----

ART. 18 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli Argini Società Cooperativa sociale si impegna a fornire periodicamente occasioni concrete di formazione, aggiornamento e supervisione tematica e professionale agli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. -----

ART. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Gli Argini Società Cooperativa sociale si impegna a:

- applicare il Contratto di lavoro (Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro delle Cooperative Sociali, per lo specifico settore); ---

- assicurare lo svolgimento del Servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni e igiene del lavoro, HACCP relativamente agli aspetti alimentari; -----
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti degli Enti o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e non nella gestione del servizio.

ART. 20 TRACCIABILITA'

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. La Cooperativa si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG di riferimento.

ART. 21 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", le parti sono informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei al fine dell'esecuzione della presente Convenzione. I Servizi comunicheranno alla Cooperativa i dati personali, sia comuni, che sensibili, relativi agli utenti da inserire nella Comunità.

Ai sensi del Regolamento indicato, il trattamento dovrà essere improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza per l'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione. Le misure di sicurezza dei dati di cui sopra saranno adottate

dalla Cooperativa in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento e potranno essere modificate solo in conformità ai requisiti minimi individuati nei Regolamenti di attuazione.

La Cooperativa al momento della stipula della convenzione diventa anch'essa responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti che aderiranno ai progetti. I dati personali relativi agli utenti che frequenteranno la struttura saranno trattati dalla Cooperativa seguendo tutte le indicazioni previste al Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR n. 2016/679). Gli stessi dati saranno restituiti a conclusione della convenzione alla SDS con distruzione delle copie (art. 28 paragrafo 3 lettera g del Regolamento sopra citato).

La Cooperativa metterà a disposizione della SDS tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consentirà eventuali ispezioni che si potranno realizzare a carico del titolare del trattamento dei dati personali della SDS o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28 paragrafo 3 lettera h del Regolamento sopra citato).

Per quanto riguarda eventuali trattamenti di dati particolari, sarà cura della Cooperativa provvedere agli adempimenti di legge in merito alla nomina dell'incaricato al trattamento dei dati ed alle misure adottate a protezione dei medesimi.

ART. 22 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento della SdS, cooperativa si impegna - pena la risoluzione della convenzione - al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente atto, sono reperibili dai siti internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART. 23 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento dalla SdS, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Cooperativa stessa

degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla Cooperativa stessa fino al ricevimento della diffida. -----

Le contestazioni dovranno essere risolte con intesa, ovvero con chiarimento tra le parti entro il termine di 30 giorni.

Decorso il termine di cui sopra, senza che le contestazioni abbiano trovato intesa ovvero chiarimento per il caso di situazioni di particolare gravità, potrà aversi la rescissione unilaterale del presente accordo, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno.

La Cooperativa può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte dell'Ente, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 24 VERIFICHE E CONTROLLI

La Società della Salute effettua una costante verifica delle prestazioni, con particolare riguardo alla modalità di attuazione dei progetti pedagogici individuali e generali attraverso la Commissione multidisciplinare di Controllo e Vigilanza sulle Strutture, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e degli interventi messi in atto nei confronti dei minori ospiti.

Qualora venisse riscontrata dalla suddetta Commissione, in modo continuativo ed evidente, la presenza di interventi educativo-assistenziali inadeguati e controproducenti, tali da impedire o compromettere seriamente lo sviluppo psicologico, affettivo e relazionale del minore, potrà essere avviata dall'Amministrazione Comunale procedura di disdetta della presente convenzione, di cui al precedente articolo.

ART. 25 DURATA

La presente convenzione ha validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione; rinnovabile previo accordo tra le parti, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge in capo alla struttura.

ART. 26 REGISTRAZIONE

Il presente atto, è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso. L'imposta e le

spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa. Le parti dichiarano che i corrispettivi previsti in questo atto saranno assoggettati ad IVA, se dovuta nella misura di legge.

ART. 27 APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti che si avvalgono dei servizi convenzionati per l'affidamento di minori di propria competenza indicati nel presente atto, si attengono alle condizioni previste nella presente Convenzione. -----

ART. 28 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni in materia previste dal Codice Civile e alla normativa vigente.

ART. 29 FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente Convenzione, non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin da ora eleggono quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze
La presente convenzione si compone di n. 29 articoli.

**PER LA SOCIETÀ DELLA
SALUTE FIORENTINA**

SUDEST

IL DIRETTORE

Simone Naldoni

**LA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE “GLI ARGINI”**

LEGALE RAPPRESENTANTE

Mirco Cailotto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/00 e del D. Lgs. Vo 82/05 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.